

REGOLAMENTO (UE) 2016/55 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2016****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 ⁽³⁾ della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha portato a termine la valutazione di 5 sostanze attualmente indicate nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.12rev5 ⁽⁴⁾ (sostanze n. FL 07.041 e 07.224), valutazione FGE.63rev2 ⁽⁵⁾ (sostanze n. FL 07.099 e 07.101) e valutazione FGE.312 ⁽⁶⁾ (sostanza n. FL 16.126). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.
- (6) Nel quadro della sua valutazione l'EFSA ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle sostanze n. FL 07.041, 07.224 e 07.099. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco.
- (7) L'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL 16.126 può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente al suo utilizzo in qualità di sostanza aromatizzante.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, del 1° ottobre 2012, della Commissione che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* 2014; 11(12):3911.

⁽⁵⁾ *The EFSA Journal* 2014; 11(4):3188.

⁽⁶⁾ *The EFSA Journal* 2013; 11(10):3404.

- (8) Le sostanze aromatizzanti valutate dovrebbero essere inserite a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 1 e 2 nelle pertinenti voci dell'elenco dell'Unione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

1) la voce relativa al n. FL 07.041 è sostituita dalla seguente:

«07.041	beta-isometile ionone	79-89-0		650	Miscela di isomeri E/Z [50-70 % (E) e 30-50 % (Z)]	EFSA»
---------	-----------------------	---------	--	-----	--	-------

2) la voce relativa al n. FL 07.099 è sostituita dalla seguente:

«07.099	6-metilepta-3,5-dien-2-one	1604-28-0	1134	11143	Miscela di stereoisomeri E/Z: 60-90 % (E)	EFSA»
---------	----------------------------	-----------	------	-------	---	-------

3) la voce relativa al n. FL 07.101 è sostituita dalla seguente:

«07.101	4-metilpent-3-en-2-one	141-79-7	1131	11853		EFSA»
---------	------------------------	----------	------	-------	--	-------

4) la voce relativa al n. FL 07.224 è sostituita dalla seguente:

«07.224	tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one	23726-91-2			Almeno il 90 % Com-ponenti secondari: 2-4 % alfa-damascone e 2-4 % delta-damascone	EFSA»
---------	--	------------	--	--	--	-------

5) la voce relativa al n. FL 16.126 è sostituita dalla seguente:

«16.126	3-[(4-ammino-2,2-diossido-1H-2,1,3- benzotriazin-5-il)ossil-2,2-dimetil-N- propilpropanamide	1093200-92-0	2082		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: Categoria 1: non oltre 3 mg/kg. Categoria 3: non oltre 5 mg/kg. Categoria 5: non oltre 15 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg. Categoria 5.4: non oltre 10 mg/kg. Categoria 6.3: non oltre 15 mg/kg. Categoria 7: non oltre 10 mg/kg. Categoria 12: non oltre 10 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 5 mg/kg. Categoria 16, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 and 4: non oltre 5 mg/kg.	EFSA»
---------	--	--------------	------	--	---	-------